

403630
ORIGINALE

REGISTRATO

REPERTORIO N. 3195

RACCOLTA N. 616

Vol. Mod.

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA

RESIDENZIALE PUBBLICA

(Legge 4 novembre 1963, n. 1460 e

D.P.R. 23 maggio 1964 n. 655)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentoottantotto, il giorno SETTE

del mese di NOVEMBRE, presso l'Istituto Autonomo Case Popolari
alla Via Casimiro n. 27, avanti a me, Dott. Michele ERRICO,
Notaio in Brindisi ed iscritto al Collegio Notarile del
Distretto di Brindisi, senza l'assistenza dei testimoni
avendovi le parti rinunciato d'accordo tra loro e con il mio
consenso, autorizzato a norma di legge alla stipulazione dei
contratti in forma pubblico-amministrativa,

SI SONO COSTITUITI

da una parte:

- ELIA Erminio, nato a Oria il 4 settembre 1926, nella qualità
di Commissario Straordinario dell'ISTITUTO AUTONOMO PER LE
CASE POPOLARI della Provincia di Brindisi, domiciliato per la
carica presso la sede dell'Istituto in Brindisi alla Via
Casimiro n. 27, C.F.: 00061820742, a ciò autorizzato con
delibera n. 5870 del 5 novembre 1987 che, in copia estratta
conforme, si allega al presente Atto sotto la lettera "A";

- LONGO Antonio, nato in Francavilla Fontana l'8 giugno 1937,
funzionario dello stesso Istituto, domiciliato per la carica



UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

VISTO PER VERIFICA
DI MASSA

IL CASSIERE PRINCIPALE
VERIFICATORE CONTABILE
(Rag. Giuseppe De Fazio)

presso la sede dell'Istituto;

e dall'altra:

- DE PAOLA Sebastiano, nato in Brindisi il 8 febbraio 1928

e domiciliato in Brindisi alla Piazza Giotto n. 2,

agricoltore C.F.: DPL SST 28BO8 B18ON il quale

dichiara di essere coniugato in comunione dei beni

Delle identità personali e qualifica dei componenti, io Notaio
sono certo.

PREMESSO

- che il predetto Signor DE PAOLA Sebastiano, assegnatario in
proprietà immediata dell'alloggio sito nel Comune di Brindisi,
lotto 35, alla Piazza Giotto civ. 2, piano 2°, scala 2
interno 4, composto di n. cinque (5) vani utili e n. due
accessori, ha stipulato in data 10 febbraio 1972 e reg.to in
Brindisi il 29 febbraio 1972 al n. 2111, contratto provvisorio
di cessione dell'alloggio citato, ai sensi dell'art. 14 del
D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655, in attesa della stipulazione
del contratto definitivo di compravendita, da effettuarsi
all'atto della definitiva determinazione del prezzo di
cessione dell'alloggio;

prezzo definitivo di Lire Quattromilionisettantadue milasette

centoottantatre (L. 4.072.783), così determinato ai sensi di

quanto previsto dall'art. 14 del D.P.R. 23/5/64, n. 655.

Tale somma è stata già interamente versata dall'acquirente,

oltre l'I.V.A. nella misura del Due per cento (2%) sul c/c

postale n. 216721 intestato a "I.A.C.P. DI Brindisi - Servizio

Cassa DD. e PP. per alienazione stabili".

Con il presente atto, l'Istituto venditore, rinunciando ad

ogni iscrizione d'ufficio, rilascia ampia e definitiva

quietanza.

Con il che, la proprietà dell'alloggio citato, con tutti i

diritti, azioni e ragioni, si intende trasferito

all'acquirente.

ARTICOLO 3

L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli

giustificativi della proprietà e dello stato materiale e

giuridico dello alloggio acquistato, e perciò di esonerare,

come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la

legale documentazione.

ARTICOLO 4

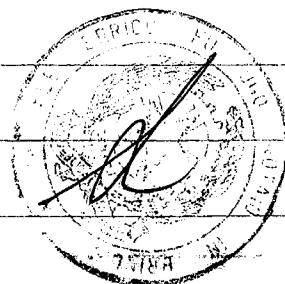
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del D.P.R. 23 maggio

1964, n. 655, considerato che il contratto provvisorio

indicato in premessa prevede che tutti gli effetti della

cessione in proprietà dell'alloggio decorrono dalla propria

data di sottoscrizione, lo alloggio oggetto del presente



contratto non potrà essere alienato dallo acquirente a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, per un periodo di tempo di dieci anni, dalla data di stipulazione del citato contratto provvisorio.

Sono nulli di pieno diritto i contratti di alienazione stipulati in violazione del precedente comma.

ART. 5

L'acquirente non potrà conseguire, nè in affitto nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico e con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi dallo Stato o di altro ente pubblico.

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma, è nulla.

ARTICOLO 6

A norma dell'art. 39 della Legge Regionale 20/12/1984, n. 54, la amministrazione autonoma dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, prevista dal contratto provvisorio citato in premessa e costituita sin dalla data di consegna dell'alloggio, che già esonerava l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità eventualmente derivante da tale forma transitoria di amministrazione, passa al condominio, da costituirsi in base alle vigenti norme del Codice Civile.

L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso

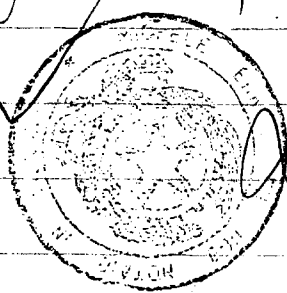
E

richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente Atto del quale ho dato lettura alle parti le quali, da me interpellate, dichiarano l'Atto stesso conforme alle loro volontà e lo sottoscrivono con me Notaio qui in calce e nel margine dei fogli intermedi, come per legge.

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte completato di mio pugno, il presente Atto consta di tre fogli di cui scritte otto pagine per intero e sin qui della presente.

Del Notaio Lebart

[Handwritten signature]



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ALLEGATO

N. 644

Prot. N. 651

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERAZIONE N. 5870

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO DEFINITIVO DI ALLOGGI

POPOLARI SITI IN BRINDISI - LOTTI 35 - 36 - 37. REALIZZATI

AI SENSI DELLA LEGGE 1460 E DELLA CONSEGUENTE CESSIONE IN PRO

PRIETA' AI SENSI DEL D.P.R. 23/5/64, N. 655 A FAVORE DEI RELA

TIVI ASSEGNATARI O LORO EREDI.

L'anno millenovecentotrenta Sette il giorno CINQUE del mese di NOVEMBRE ore 11,00

in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita in Via G. B. Casimiro, n. 27.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con l'assistenza dell'ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato con D.P.G.R. n. 84 dell'11/2/86

PREMESSO:

- che con delibera 3/10/1967, n. 1507 veniva approvato il piano finanziaria per la determinazione delle quote di ammortamento degli alloggi popolari siti nel Comune di Brindisi, lotti 35 - 36 - 37 da cederli in proprietà degli aventi diritto. In detto piano finanziario veniva preso a base di calcolo, per la determinazione delle quote di ammortamento provvisorie, l'intero importo del mutuo, con il quale risultavano in corso di finanziamento le opere nonché tutti gli elementi di costo disponibili all'atto dell'allestimento dell'elaborato contabile di cui trattasi. Successivamente a detto provvedimento deliberativo i dati del piano di ammortamento in questione venivano modificati in dipendenza della acquisizione degli elementi di caratura degli alloggi, elaborati dal competente Servizio Tecnico.

- che in data 1/7/1972 è pervenuta la nota 26/6/1972 - Edilizia I° e UFFI= cio Amministrativo Sezione Edilizia del Provveditorato Regionale alle 00.PP. di Bari, che omologava gli atti di contabilità finale e di collaudo, afferenti le opere di cui trattasi, si rende necessario disporre il

iano di ammortamento definitivo di cui all'art. 14 del DPR 23.5.1964, che tenga conto del costo di costruzione degli alloggi stessi, al netto del contributo dello Stato, nonché di tutti gli altri elementi che hanno concorso a determinare il prezzo di cessione dell'attivo degli alloggi.

che dagli atti di contabilità finale e di collaudo il costo risulta essere costituito nel modo seguente:

per lavori a base d'asta	L.	164.219.878.=
per impianto di riscaldamento	"	12.811.700.=
per allacciamenti idrici, fognanti ed elettrici (somma ammissibile a finanziamento del mutuo (quota parte)	"	371.000.=
per spese generali	"	10.656.154.=
T O T A L E	L.	188.258.732.=

oltre con la medesima nota, il Provveditorato OO.PP. di Bari esprime nulla osta acché fosse autorizzato il pagamento delle somme risono = ute ammissibili ai benefici di cui alla citata legge 1460. In sede definizione dei conti la spesa complessiva ammissibile a contributo dello Stato è venuta ad ascendere a L. 194.027.217.=.

che a detto costo ci sono da aggiungere il valore dell'area, determinato dall'Ufficio Tecnico Esarale di Brindisi, con nota 18/4/1987, n. 3329/823 di Prot., in L. 30.000.000.= e gli oneri di gestione e di preammortamento, il Servizio di Amministrazione dell'Ente, sulla base degli elementi contabili di cui alla descrittiva che precede e degli altri elementi di costo, regolarmente accertati ha disposto il seguente piano di ammortamento definitivo:

BRINDISI 35. - 36. - 37. LOTTO

Alloggi n. 40 - vani n. 245,94

COSTO DELLE OPERE GIUSTA ATTI DI CONTABILITA', FINALE E DI COLLAUDO ED ACCERTAMENTI DEFINITIVI DI ALTRI COSTI AMMESSI A CONTRIBUTO

L. 194.027.217.=

DEDUCESI IL VALORE ATTUALE DELLE 35 ANNUALITA' DI CONTRIBUTO DELLO STATO 4% DI L. 7.761.089=

CADAVUNA AL TASSO DI MUTUO DEL 5,50%

7.761.089.= x A $\frac{35}{0,055}$

= x 15,39055220.=

L. 119.447.445

QUOTA CAPITALE DEL MUTUO A CARICO I.A.C.P. AL RITO DEL CONTRIBUTO STATALE

L. 74.579.772.=

VALORE DELL'AREA DETERMINATO DALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE

L. 30.000.000.=

QUOTE INTERESSI MUTUO DALL'EPOCA DI INIZIO DELL'AMMORTAMENTO 1/1/68 ALL'EPOCA DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI 10/2/72

" 20.260.388.=

NOTA
Dott. MICHELE ERICO

BRINDISI - Corso Umberto I° 21 - Tel. 22133-13000

Red. Fisc. RRC MHL 44314 51006

Imp. IVA 01303380741

ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI BRINDISI

NOTA DI TRASCRIZIONE

dell'Atto per Notar ERICO in data 7 novembre 1988 Rep.

3195, in corso di registrazione perchè nel termin,

A FAVORE

DE PAOLA Sebastiano, nato in Brindisi l'8 febbraio 1928 ed ivi

residente alla Piazza Giotto n. 2, agricoltore, C.F.: DPL SST

28808 B180N, il quale ha dichiarato di essere coniugato in

regime di comunione legale dei beni;

CONTRO

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI della Provincia di

Brindisi, con sede in Brindisi alla Via Casimiro n. 27, C.F.:

00061820742.

Con il citato Atto e sotto tutte le garanzie di legge,

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di

Brindisi, ha venduto e trasferito in proprietà al Signor DE

PAOLA Sebastiano, che ha accettato ed acquistato per sé, i

suoi eredi ed aventi causa, l'alloggio compreso nel fabbricato

sito nel Comune di Brindisi, al Rione S. Elia, lotto 35, alla

Piazza Giotto civ. 2, piano 2°, scala 2, interno 4, composto

di n. cinque (5) vani utili e di n. tre (3) accessori, nonché

un locale scantinato contraddistinto col n. 4, oltre la

proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina a nord con Via Fontanesi, ad est con Via

Caravaggio, a sud con Colucci Teodoro e ad ovest con piazzale



agevolato, in qualsiasi forma concessi dallo Stato o di altro ente pubblico; ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma, è nulla.

Le parti autorizzano il Signor Conservatore del Registri Immobiliari di Brindisi, a trascrivere il citato atto, rinunciando a qualsiasi iscrizione d'ufficio.

Il tutto ai sensi del titolo allegato cui si fa riferimento.

Notario Dott. MICHELE ERNICO

CONSERVATORIA R.R. II. DI BRINDISI

26 NOV. 1988

Formalità eseguita il

al N. 16364 d'ordine ed al N. 13957 particolare

esatte Lire

MEMLA

IL DIRETTORE

(Guadagnu) (Michele)



dall'art. 14 del D.P.R. 23/5/64, n. 655.

Tale somma è stata già interamente versata dall'acquirente, oltre l'I.V.A. nella misura del Due per cento (2%) sul c/c postale n. 216721 intestato all'I.A.C.P. di Brindisi - Servizio Cassa D.D. e P.P. per alienazione stabili; di tale somma, l'Istituto venditore ne ha rilasciato ampia e definitiva quietanza.

Con il che, la proprietà dell'alloggio citato con tutti i diritti, azioni, ragioni, vantaggi e d oneri, è stata trasferita all'acquirente, che ne ha avuto già il possesso materiale.

Inoltre, lo stesso acquirente, ha dichiarato di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato materiale e giuridico dell'alloggio acquistato e perciò ha esonerato l'Istituto venditore, dal produrre la legale documentazione.

Si è precisato che il suddetto alloggio non potrà essere alienato dall'acquirente a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, per un periodo di tempo di dieci anni, dalla data di stipulazione del contratto provvisorio indicato nel citato Atto. Sono nulli di pieno diritto i contratti di alienazione stipulati in violazione del precedente comma.

L'acquirente, inoltre, non potrà conseguire, né in affitto né in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico e con il concorso o con il contributo o con il finanziamento

comune.

L'alloggio di che trattasi, è segnato nel NCEU del Comune di Brindisi alla partita 10987, foglio 75, particella 358 sub 13, piano 2°, vani 7,5, ctg. A/3, classe 2°, Rendita F. 2985.

L'alloggio è stato venduto e trasferito in proprietà nello stato di fatto e di diritto in cui si è trovato, senza l'obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di ultimazione, migliorie e manutenzione e non potrà essere destinato ad uso diverso dall'abitazione.

L'acquirente ha dichiarato di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dello alloggio e, pertanto di accettare in proprietà dell'immobile come sopra individuato, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si è trovato, senza nessuna garanzia per vizi occulti, con la proporzionale proprietà su quanto per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio, di proprietà comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei distacchi della casa che l'Istituto venditore si è riservato di utilizzare come meglio crederà opportuno.

L'acquirente ha rinunciato senza diritto a compenso all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'art.

1227 del Codice Civile.

La compravendita è stata convenuta ed accettata per il prezzo di Lire quattromilionesettantaduemilasettecentootantatre (L.

4.072.783), così determinato ai sensi di quanto previsto

- INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPATA EROGAZIONE

BIMESTRALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUO D A L

28/2/68 AL 10/2/72

- ONERI DI GESTIONE 5% DI L. 194.027.217.=

L. 9.701.361.=

L. 2.484.525.=

L. 1.37.026.046.=

ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO ANNI 25 AL 5,50%.

L. 137.026.046. = x 0,007 454935

L. 10.215.203.=

MENSILITA' DI AMMORTAMENTO/VANO

L. 10.215.203.= : 245,94 : 12 mesi =

L. 3.462.=

PREZZO DI CESSIONE/VANO.

L. 137.026.046 : 245, 94 VANI

L. 557.153

Tutto ciò premesso e considerato:

- che si rende necessario procedere alla approvazione del piano di ammortamento definitivo degli alloggi popolari siti in Brindisi Lotti 35° - 36° - 37°, da cederli in proprietà agli enti diritto;

- che gli assegnatari in proprietà di cui all'elenco che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante, sostanziale ed inscindibile, hanno a suo tempo stipulato, in attesa della stipulazione del contratto definitivo di compravendita, contratto provvisorio di cessione dell'alloggio;

- che, nei confronti di detti assegnatari o loro eredi, non esistono condizioni ostative al trasferimento della proprietà degli alloggi che dovrà però effettuarsi solo subordinatamente al pagamento della somma di congruo risultato all'atto della stipula del contratto di compravendita, dalla differenza fra la quota di ammortamento provvisorio e quella definitiva, nonché previa estinzione di ogni altra situazione debitoria, fatta salva, e in caso di scelta di pagamento rateale e conseguente garanzia ipotecaria, la quota di ammortamento definitiva non ancora maturata;

- Visti gli artt. 14 e 15 del D.P.R. 23.5.1964, n. 655;

- Vista la legge 11/11/63, n. 1460;

- Esaminato il piano di ammortamento definitivo predisposto per gli alloggi in argomento dal dipendente Servizio di Amministrazione;

- Accertato che detto piano di ammortamento definitivo è stato approntato nella stretta osservanza delle disposizioni in vigore;

- Sentito in merito il parere favorevole del Coordinatore Generale;

D E L I B E R A

= DI APPROVARE il piano di ammortamento definitivo degli alloggi popolari, realizzati da questo I.A.C.P., a sensi della Legge 4.11.1963, n. 1460, nel Comune di BRINDISI - Lotti 35° - 36° - 37°, così come approntato dal dipendente Servizio di Amministrazione e riportato in dettaglio nella descrittiva che precede.

DI APPROVARE la cessione in proprietà, da effettuarsi ai sensi del D.P.R. 23/5/64, n. 655, a favore dei relativi assegnatari o loro eredi degli alloggi di cui all'elenco che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante, essenziale ed inscindibile, dando mandato ai competenti uffici dell'Istituto a predisporre quanto occorrente per la stipulazione dei corrispondenti contratti notarili di compravendita. =

COMITATO

8287

7-12-87

del 4-12-87

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Commissario ordinario e dal Segretario.

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Ing. Ermilio ELIA

f.to Dott. Ing. Antonio LONGO

IL SEGRETARIO

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio questo Ente il giorno di martedì

IL COORDINATORE GENERALE

f.to Dott. Ing. Antonio LONGO

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO

Per copia conforme all'originale
Brindisi, il 8/11/1988
IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



E' copia conforme all'originale

Per uso "CONVENIENZA"

BRINDISI, Li 7. 11. 1988



[Handwritten signature]

assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal Regolamento di
Condominio.

Continuano, pertanto, a rimanere a carico dell'acquirente
tutte le spese di amministrazione, assicurazione, manutenzione
sia ordinaria che straordinaria dell'alloggio, sue pertinenze,
parti e servizi comuni.

Sono pure a carico dell'acquirente tutte le spese relative a
imposte e tasse erariali, comunali e provinciali e spese di
ogni genere che gravano o che graveranno l'alloggio, gli
accessori e gli elementi comuni dello stabile.

ARTICOLO 7

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 - secondo comma -
della Legge 28/2/85, n. 47 e successive modificazioni ed
integrazioni, il venditore dichiara che il fabbricato di cui
fa parte l'unità immobiliare dedotta nel presente contratto, è
stato edificato con concessione edilizia n. 529/26 del 5
febbraio 1968 rilasciata dal Comune di Brindisi e
successivamente non sono state adottate sanzioni al riguardo.

ARTICOLO 8

A norma dell'art. 10 del vigente Statuto dello I.A.C.P. e
dello art. 17 del C.C.N.L. 1983/1985, il presente contratto
viene controfirmato dal Coordinatore Generale dell'I.A.C.P. e,
in caso di sua assenza od impedimento, dal suo facente
funzioni.

ARTICOLO 9

Per quanto non espressamente convenuto nel presente Contratto,

le parti fanno riferimento alle norme della legislazione vigente in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica per quanto compatibili.

ARTICOLO 10

Le spese, imposte e tasse presenti e future, comunque conseguenti al presente Contratto, sono a carico esclusivo dell'acquirente che accetta di sostenerle.

ARTICOLO 11

Agli effetti dell'esecuzione del presente Contratto, le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio: l'Istituto nella propria sede e l'acquirente nell'alloggio assegnatogli, ove l'Istituto potrà comunicare e fare notificare ogni atto sia giudiziale che extragiudiziale.

ARTICOLO 12

Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di Brindisi.

ARTICOLO 13

Le parti convengono l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previsti dalle Leggi vigenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e dichiarano che il presente trasferimento è soggetto ad I.V.A. ed I.N.V.I.M.

Le parti autorizzano il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente Atto.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

- che il predetto assegnatario, a seguito di comunicazione dello Istituto concernente il prezzo definitivo di cessione dello alloggio, ha manifestato la volontà di pagarlo in unica soluzione.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655, L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato, ed in appresso più brevemente indicato "Istituto", vende al Signor DE PAOLA Sebastiano, in appresso più brevemente indicato "acquirente", che accetta per sè, i suoi eredi ed aventi causa e compera, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Brindisi, al Rione S. Elia, lotto 35, alla Piazza Giotto civ. 2, piano 2°, scala 2 interno 4, composto di n. cinque (5) vani utili e di n. tre (3) accessori, nonchè un locale scantinato contraddistinto col n. 4 oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina a nord con Via Fontanesi, ad est con Via Caravaggio, a sud con Colucci Teodoro e ad ovest con piazzale comune.

L'alloggio di che trattasi, è segnato nel NCEU del Comune di Brindisi alla partita 10987, foglio 75, particella 358 sub 13,

piano 2°, vani 7,5, ctg. A/3, classe 2°, Rendita f. 2985.

L'unità immobiliare con la propria pertinenza, oggetto del presente contratto, è meglio indicata nella planimetria che, esaminata e riscontrata dalle parti e da esse firmata, viene allegata al presente contratto sotto la lettera "B".

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da parte dell'Istituto Venditore, di ulteriori opere di ultimazione, migliorie e manutenzione e non potrà essere destinato ad uso diverso dall'abitazione.

L'acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dello alloggio e, pertanto di accettare in proprietà dell'immobile, come sopra individuato, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti, con la proporzionale comproprietà su quanto per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio infracitato è di proprietà comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei distacchi della casa che l'Istituto venditore si riserva di utilizzare come meglio crederà opportuno.

L'acquirente rinuncia senza diritto a compenso all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'articolo 1227 del Codice Civile.

ARTICOLO 2

La presente compravendita viene fatta ed accettata per il